



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.81

OGGETTO:

Revisione periodica delle partecipazioni anno 2022 ex art.20 del D.Lgs.19 agosto 2016 n.175 e s.m.i. - ricognizione partecipazioni possedute al 31.12.2021 - individuazione partecipazioni da alienare o valorizzare.

L'anno **duemilaventidue** addì **ventidue** del mese di **dicembre** alle ore **diciotto** e minuti **zero**, convocato dal Presidente mediante avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione, nella sala consiliare comunale.

Sono presenti i Signori

| Cognome e Nome | Carica | Presente |
|-------------------------|--------------|----------|
| 1. GHIO Roberto | Sindaco | Giust. |
| 2. SICILIANO Concetta | Consigliere | Giust. |
| 3. ROMANO Paolo | Vice Sindaco | Sì |
| 4. BARBINI Cristian | Consigliere | Sì |
| 5. PERRONE Alessia | Consigliere | Sì |
| 6. TRIMBOLI Ugo Cosimo | Consigliere | Sì |
| 7. ARNAUDO Enrico | Presidente | Sì |
| 8. MAGGIO Francesco | Consigliere | Sì |
| 9. DI SCIULLO Fiorenza | Consigliere | Sì |
| 10. IANNUZZI Giovanni | Consigliere | Sì |
| 11. DELLO MONACO Debora | Consigliere | Sì |
| 12. MIGLIORE Silvia | Consigliere | Sì |
| 13. ANSALDI Roberto | Consigliere | Sì |
| 14. SALERNO Angelo | Consigliere | Giust. |
| 15. BENENTE Elena | Consigliere | Sì |
| 16. MAGGIO Carmelo | Consigliere | Sì |
| 17. D'AGOSTINO Maria | Consigliere | Sì |
| | | |
| Totale Presenti: | | 14 |
| Totale Assenti: | | 3 |

Assiste all'adunanza il Segretario Generale **Dott. Pietrantonio DI MONTE**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **ARNAUDO Enrico** nella sua qualità di Presidente Del Consiglio, invita a procedere alla trattazione dell'argomento in oggetto.



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

Deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto: Revisione periodica delle partecipazioni anno 2022 ex art.20 del D.Lgs.19 agosto 2016 n.175 e s.m.i. - ricognizione partecipazioni possedute al 31.12.2021 - individuazione partecipazioni da alienare o valorizzare.

VISTO il D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190 con deliberazione di Consiglio comunale n. 45 del 28.09.2017, provvedimento del quale il presente atto ricognitorio costituisce aggiornamento periodico (*annuale entro il 31 dicembre di ogni anno*) ai sensi dell'art. 20 T.U.S.P, ed i risultati dallo stesso ottenuti così come dettagliati nella relazione sui risultati conseguiti di cui al citato articolo 1 c. 612 della L. 190/2014;

VISTO CHE ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono direttamente o indirettamente mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO CHE il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P ovvero al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "*in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato*" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- a) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P;
- b) che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) di società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) di società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

- e) di società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) che necessitano di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) che necessitano di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4;
- h) che non soddisfino i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2 del T.U.S.P (per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente).

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

VISTO lo schema allegato alla deliberazione 22/SEZAUT/2018/INPR della sezione autonomie della Corte dei Conti concernente i dati da richiedere alle società partecipate, che viene aggiornato ogni anno;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione o che, di converso, non sia necessario alcun aggiornamento, esito che comunque deve essere comunicato sia al MEF che alla Corte dei Conti;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune ha provveduto ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate e che l'Amministrazione con l'approvazione della deliberazione CC n. 45 del 28/09/2017;

DATO ATTO che con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 29.12.2020 è stata approvata la revisione delle società partecipate per il 2020;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

- 1) in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dell'ambito territoriale del Comune di Santena e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;
- 2) in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3) possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, c. 1, D.lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VISTA la nota trasmessa dalla società SMAT Spa - Società Metropolitana acque Torino - pervenuta e registrata al protocollo dell'Ente al n. 0014925 in data 13/11/2018, nella quale, la stessa società precisa che, a seguito di emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati nei mercati regolamentati risulta esclusa dall'applicazione degli obblighi previsti dall'art.20 del D.Lgs.175/2016 con la seguente motivazione: "*La società SMAT S.p.A. (quota detenuta dal Comune di Santena pari a 0,00019%) è esclusa dalla revisione in oggetto in quanto la stessa, ai sensi dell'art.26, comma 5, del T.U.S.P., è esclusa dall'applicazione del medesimo decreto avendo adottato, entro la data del 30/06/2016, atti volti all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati*"

TENUTO CONTO CHE, alla luce di quanto sopra, per quanto riguarda la SMAT, considerato ciò che prevede il punto 3.1 dell'allegato n. 4/4 del D.lgs. 118/2011: "*A decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione.*", e considerato che la SMAT è affidatario diretto del servizio idrico nel Comune di Santena, la stessa rientra nel perimetro di consolidamento a prescindere da ogni criterio numerico, come anche specificato dalla Corte dei Conti del Piemonte, delibera n. 19/2018 del 02/02/2018, secondo la quale: "*Ne deriva, pertanto, che se una regione o un ente locale detengono una partecipazione, anche infinitesimale, in una società che abbia i caratteri della società in house o in un ente che sia comunque destinatario di un affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, tali soggetti non solo confluiscono nel gruppo amministrazione pubblica, ma rientrano anche nel perimetro del consolidamento.*"



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

Peraltro ciò vale anche nel caso in cui l'affidamento diretto non sia stato effettuato dall'ente locale direttamente, ma da un ente strumentale dallo stesso partecipato (quale poteva configurarsi, ad esempio, un'autorità di ambito territoriale ottimale ai fini dell'affidamento della gestione del servizio idrico integrato), in quanto gli enti strumentali partecipati dagli enti locali rientrano, in base alle norme di cui al paragrafo 2 dell'allegato 4/4, così come modificate dal D.M. 11.8.2017, nel gruppo amministrazione pubblica"

DATO ATTO che non risultano partecipazioni da razionalizzare;

TENUTO CONTO del parere espresso dal Revisore Unico dei Conti ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.lgs. n. 267/2000, verbale n. 30 prot. n. 0015170 del 15.12.2022 allegato alla presente deliberazione;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli ex art. 49, D.lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Si propone affinché il Consiglio Comunale

DELIBERI

- 1. DI PRENDERE ATTO** e approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2021 confermando quelle detenute per il 2020, come da Allegato 1 che rappresenta aggiornamento del "*piano operativo di razionalizzazione*";
- 2. DI DARE ATTO** che non sussistono partecipazioni da razionalizzare o alienare, in quanto tutte partecipazioni indispensabili per la gestione dei servizi;
- 3. DI DEMANDARE** alla Giunta Comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo;
- 4. DI TRASMETTERE** copia della presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;
- 5. DI DEMANDARE** all'ufficio finanziario la trasmissione, mediante gli appositi applicativi, delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed alla sezione regionale della Corte dei Conti competente;
- 6. DI DARE ATTO** la presente deliberazione consiliare viene pubblicata nell'apposita sezione di amministrazione trasparente del sito istituzionale.



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITA la relazione dell'Assessore Ing. Ugo Cosimo Trimboli;

ASCOLTATA la dichiarazione di voto favorevole del Consigliere Sig. Roberto Ansaldo;

DATO ATTO CHE gli interventi di cui sopra sono registrati su supporti magnetici depositati agli atti;

ACQUISITI:

1. in data 13/12/2022 il parere della Commissione competente per i Servizi di Direzione e di Staff, ai sensi dell'art. 66 comma 13 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale;
2. i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. N. 267/2000;

RICHIAMATO il D.lgs. 267/2000;

TENUTE PRESENTI le vigenti disposizioni dello Statuto Comunale;

EFFETTUATA la votazione in forma palese per l'approvazione del testo della delibera in oggetto, che dà il seguente risultato proclamato dal Presidente:

Presenti:14

Assenti: 03 (Ghio, Siciliano, Salerno)

Astenuti:00

Contrari:00

Favorevoli:14

Constatato l'esito della votazione

DELIBERA

1. La proposta che precede è approvata integralmente e ad ogni effetto di legge.

Del che si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Firmato digitalmente

F.to : Dott. ARNAUDO Enrico

IL SEGRETARIO GENERALE

Firmato digitalmente

F.to : Dott. Pietrantonio DI MONTE

Il provvedimento riprodotto nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all'originale contenuto nel fascicolo informatico sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD. I certificati dei firmatari, rilasciati da un Certificatore accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non revocati.

Per le informazioni di dettaglio sulle firme digitali apposte è possibile rivolgersi ai rispettivi certificatori accreditati che detengono il Registro Pubblico dei certificati di firma.